

Il Garante della privacy interviene per la violazione del segreto bancario.

L'istituto di credito presso il quale è aperto un conto corrente non può dare comunicazioni a terzi circa la presenza di fondi o in merito agli investimenti effettuati dal correntista.

La faccenda potrebbe sembrare molto ovvia e non degna di attenzione, tuttavia pare proprio che l'interpretazione non sia così pacifica, dato che è dovuto intervenire il Garante della privacy.

Infatti, è stata recentemente sancita l'illegittimità delle comunicazioni fatte da una Banca ad un avvocato che difendeva gli interessi di un coniuge divorziato, il quale voleva acquisire informazioni sulla mole degli investimenti e la consistenza del patrimonio detenuto dalla ex moglie, al fine di utilizzare tali informazioni per ridefinire, con idonea azione giudiziaria, l'importo dell'assegno di mantenimento.

L'avvocato per ottenere le informazioni, aveva fatto riferimento al fatto, che la stessa legge sulla privacy consente di comunicare a terzi i dati personali che siano necessari per far valere un diritto in sede giudiziaria, e tale tesi è stata adottata anche dalla Banca per sostenere la sua difesa davanti al Garante.

Tuttavia il Garante ha confermato l'interpretazione, peraltro già espressa in altre circostanze, per cui la norma richiamata non costituisce un obbligo per gli istituti di credito, ma solo una facoltà, non esistendo un diritto assoluto ad ottenere informazioni su altri soggetti al fine di promuovere un contenzioso nei loro confronti.

L'indicazione del garante è sicuramente da condividere, tenuto conto che nei rapporti con le Banche opera il cosiddetto segreto bancario, per cui le operazioni dei correntisti devono essere protette dal più assoluto riserbo. L'obbligo al segreto bancario è entrato pacificamente negli usi e consuetudini bancarie e anche nella maggior parte dei rapporti contrattuali nel rispetto dei codici di comportamento sanciti dalle varie categorie.

Pertanto, secondo il Garante, la Banca avrebbe violato la legge sulla privacy e, qualora la persona danneggiata fosse stata titolare di un prodotto di tutela giudiziaria della linea persone, avrebbe potuto avvalersi di un legale di sua fiducia, con spese legali e peritali coperte dalla polizza, per richiedere i danni eventualmente subiti.